

Gazzetta ufficiale

L 299

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
17 novembre 2010

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento (UE) n. 1040/2010 della Commissione, del 16 novembre 2010, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi per le importazioni di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa ... 1
- ★ Regolamento (UE) n. 1041/2010 della Commissione, del 16 novembre 2010, che modifica il regolamento (UE) n. 479/2010 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 4
- ★ Regolamento (UE) n. 1042/2010 della Commissione, del 16 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese 7
- ★ Regolamento (UE) n. 1043/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, recante divieto di pesca della musdea nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera francese 29
- ★ Regolamento (UE) n. 1044/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, recante divieto di pesca dei berici nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese 31
- ★ Regolamento (UE) n. 1045/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN per le navi battenti bandiera francese 33

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

| | |
|--|----|
| ★ Regolamento (UE) n. 1046/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese | 35 |
| ★ Regolamento (UE) n. 1047/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone II, IV e V per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi | 37 |
| ★ Regolamento (UE) n. 1048/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, recante divieto di pesca della molva azzurra nella zona IIIa e nelle acque dell'UE delle zone IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera danese | 39 |
| Regolamento (UE) n. 1049/2010 della Commissione, del 16 novembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli | 41 |
| Regolamento (UE) n. 1050/2010 della Commissione, del 16 novembre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11 | 43 |


DECISIONI

2010/692/UE:

| | |
|--|----|
| ★ Decisione della Commissione, del 15 novembre 2010, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati lettone per i bovini [notificata con il numero C(2010) 7782] | 45 |
|--|----|

Rettifiche

| | |
|--|----|
| ★ Rettifica della decisione 2010/648/UE del Consiglio, del 14 maggio 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010) | 46 |
|--|----|



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1040/2010 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2010

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi per le importazioni di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e la Federazione russa hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio ⁽²⁾ (di seguito «l'accordo»).
- (2) L'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all'anno successivo fino a un massimo del 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato II dell'accordo.
- (3) Come nel 2009, la Russia ha notificato all'Unione europea l'intenzione di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, entro i termini stabiliti dall'accordo. In seguito alla richiesta della Russia è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2010.

(4) L'articolo 10 dispone che ad ogni rinnovo annuale i quantitativi di ciascun gruppo di prodotti sono aumentati del 2,5 %.

(5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1342/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi per l'anno 2010 indicati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 sono sostituiti da quelli indicati nell'allegato 1 del presente regolamento.

Articolo 2

I limiti quantitativi per l'anno 2011 risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo del 2007 tra la Comunità europea e la Federazione russa relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio sono indicati nell'allegato 2 del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 300 del 17.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 300 del 17.11.2007, pag. 52.

ALLEGATO I

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2010

| <i>(in tonnellate)</i> | |
|---|-----------|
| Prodotti | Anno 2010 |
| SA. Prodotti laminati piatti | |
| SA1. Arrotolati | 1 117 305 |
| SA2. Lamiera pesante | 310 167 |
| SA3. Altri prodotti laminati piatti | 670 709 |
| SA4. Prodotti legati | 118 360 |
| SA5. Lamiere quarto legate | 28 196 |
| SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati | 123 999 |
| SB. Prodotti lunghi | |
| SB1. Barre | 62 018 |
| SB2. Vergella | 365 262 |
| SB3. Altri prodotti lunghi | 574 233 |

Nota: SA e SB sono categorie di prodotti.
SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.

ALLEGATO II

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2011

| <i>(in tonnellate)</i> | |
|---|-----------|
| Prodotti | Anno 2011 |
| SA. Prodotti laminati piatti | |
| SA1. Arrofolati | 1 114 582 |
| SA2. Lamiera pesante | 296 145 |
| SA3. Altri prodotti laminati piatti | 640 750 |
| SA4. Prodotti legati | 113 074 |
| SA5. Lamiere quarto legate | 26 922 |
| SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati | 118 458 |
| SB. Prodotti lunghi | |
| SB1. Barre | 59 229 |
| SB2. Vergella | 348 913 |
| SB3. Altri prodotti lunghi | 545 984 |

Nota: SA e SB sono categorie di prodotti.
SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.

REGOLAMENTO (UE) N. 1041/2010 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2010****che modifica il regolamento (UE) n. 479/2010 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione ⁽²⁾ prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione i prezzi mensili del latte scremato in polvere per l'alimentazione animale. Poiché queste informazioni sono essenziali per la buona gestione del mercato interno, è opportuno che diventino comunicazioni settimanali.
- (2) L'obiettivo della disposizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 479/2010 è quello di dispensare gli Stati membri dal fornire comunicazioni riguardanti le domande di titoli di esportazione nei giorni in cui non sia stata fissata una restituzione oppure sia stato fissato un tasso di restituzione nullo per i prodotti di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾. Sembra che l'attuale formulazione della disposizione possa condurre ad un'interpretazione errata. È pertanto necessario fornire una formulazione più chiara.

(3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 479/2010.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 479/2010 è modificato come segue:

(1) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

«(b) se del caso, la mancanza di domande quel giorno tranne i casi in cui nessuno dei prodotti di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 ^(*) della Commissione sia soggetto a restituzione oppure i casi in cui è possibile applicare soltanto un tasso di restituzione nullo;

^(*) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.»

(2) Gli allegati I.A e I.B sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 135 del 2.6.2010, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO IA

COMUNICAZIONE SETTIMANALE

Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 479/2010

COMMISSIONE EUROPEA — DG AGRIC.4 — UNITÀ PRODOTTI ANIMALI

Stato membro:

Referente:

Telefono:

Fax:

E-mail:

| Prodotto | Codice NC | Unità di imballaggio rappresentativa | Osservazioni |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1. Siero di latte in polvere | 0404 10 02 | 25 kg | |
| 2. Latte scremato in polvere conforme ai requisiti di qualità d'intervento | 0402 10 19 | 25 kg | |
| 3. Latte scremato in polvere per l'alimentazione animale | 0402 10 19 ANIM | 20 t | |
| 4. Latte intero in polvere | 0402 21 19 | 25 kg | |
| 5. Burro — non salato | 0405 10 19 | 25 kg | |
| 6. Burro — non salato | 0405 10 11 | 250 g | |
| 7. Butteroil | 0405 90 10 | 200 kg | |
| 8. Cheddar, da 45 a 50 % di grassi sulla materia secca | 0406 90 21 | (¹) | |
| 9. Gouda, da 45 a 50 % di grassi sulla materia secca | 0406 90 78 | (¹) | |
| 10. Edam, da 40 a 45 % di grassi sulla materia secca | 0406 90 23 | (¹) | |
| 11. Emmental, da 45 a 50 % di grassi sulla materia secca | 0406 90 13 | (¹) | |

(¹) Per i formaggi, la comunicazione si riferisce all'unità di imballaggio maggiormente rappresentativa.

ALLEGATO I.B

COMUNICAZIONE MENSILE

Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 479/2010

COMMISSIONE EUROPEA — DG AGRIC.4 — UNITÀ PRODOTTI ANIMALI

Stato membro:

Referente:

Telefono:

Fax:

E-mail:

| Prodotto | Codice NC | Unità di imballaggio rappresentativa | Osservazioni |
|--------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| 1. Caseina | 3501 10 | 25 kg (sacchi) | |
| 2. Formaggi: | | | |
| — | | (¹) | |
| — | | (¹) | |
| — | | (¹) | |
| — | | (¹) | |
| — | | (¹) | |

(¹) Per i formaggi, la comunicazione si riferisce all'unità di imballaggio maggiormente rappresentativa.»

REGOLAMENTO (UE) N. 1042/2010 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2010

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Apertura

- (1) Il 18 febbraio 2010 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽²⁾ («l'avviso di apertura»), l'avvio di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato»).
- (2) Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 4 gennaio 2010 da CEPIFINE, l'associazione europea dei produttori di carta fine («il denunziante») a nome di produttori che rappresentano una parte considerevole — in questo caso oltre il 25 % — della produzione totale di carta fine patinata dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.

1.2. Parti interessate dal procedimento

- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC e un'associazione di produttori (associazione del settore cartario), i rappresentanti del paese interessato, gli importatori noti e gli utilizzatori noti. La Commissione ha informato dell'apertura del procedimento anche i produttori degli Stati Uniti d'America («USA») e un'associazione di produttori (associazione del settore cartario) e, successivamente, un produttore della Thailandia poiché tanto gli USA quanto la Thailandia erano stati presi in consi-

derazione come possibile paese di riferimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

- (4) Considerato l'elevato numero di produttori esportatori, produttori dell'Unione e importatori indipendenti, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità del ricorso al campionamento, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare i campioni, tutti i produttori esportatori noti e la loro associazione del settore cartario nota, tutti i produttori noti dell'Unione e gli importatori indipendenti sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura, informazioni generali sulle loro attività relative al prodotto in esame (quale definito sotto nella sezione 2.1) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009. Sono state altresì consultate le autorità della RPC.
- (5) Come spiegato sotto nel considerando 28, due gruppi di produttori esportatori cinesi hanno fornito le informazioni richieste e acconsentito ad essere inclusi nel campione. Tenuto conto di quanto precede, è stato deciso che il campionamento non fosse necessario per i produttori esportatori della RPC.
- (6) Per consentire ai produttori esportatori noti della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o un trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato i relativi moduli di domanda ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità della RPC. Come spiegato sotto nei considerando 33 e 53, un gruppo di produttori esportatori della RPC ha richiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base o il TI qualora l'inchiesta avesse stabilito che le condizioni per il TEM non erano soddisfatte, mentre l'altro gruppo di produttori esportatori della RPC ha richiesto il TI.
- (7) Come spiegato sotto nel considerando 29, è stato deciso che il campionamento non fosse necessario per i produttori dell'Unione.
- (8) Come spiegato sotto nel considerando 30, è stato deciso che il campionamento non fosse necessario per gli importatori indipendenti.

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2) GU C 41 del 18.2.2010, pag. 6.

- (9) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che ne hanno fatto richiesta entro i termini fissati nell'avviso di apertura, ovvero il denunziante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC e un'associazione di produttori (associazione del settore cartario), i rappresentanti del paese interessato, gli importatori noti, gli utilizzatori noti, i produttori noti degli USA, un'associazione di produttori (associazione del settore cartario) degli USA e un produttore della Thailandia.
- (10) Risposte ai questionari e altre osservazioni sono pervenute da due gruppi di produttori esportatori cinesi, dall'associazione denunziante (l'associazione europea dei produttori di carta fine o «CEPIFINE»), dai quattro produttori denunziati dell'Unione e da un altro produttore dell'Unione, da 16 produttori e operatori commerciali indipendenti, da 17 utilizzatori, da tre associazioni del settore cartario e della stampa e da un produttore degli USA, presi in considerazione come possibile paese di riferimento.
- (11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini tanto dell'analisi per il TEM/TI quanto di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società:
- a) Produttori e associazione dell'Unione
- CEPIFINE, Bruxelles, Belgio
 - Sappi Fine Paper Europe, Bruxelles, Belgio
 - LECTA Group (CARTIERE DEL GARDA SpA, Riva del Garda, Italia CONDAT SAS, Le Plessis Robinson, Francia e TORRASPAPEL, SA, Barcellona, Spagna), Barcellona, Spagna
 - Burgo Group spa, Altavilla Vicentina, Italia e le sue società collegate Burgo Distribuzione srl, Milano, Italia ed Ebix sa, Barcellona, Spagna
 - Papierfabrik Scheufelen GmbH, Lenningen, Germania
- b) Produttori esportatori della RPC
- 1) Sinar Mas Paper (China) Investment Co. Ltd, holding di Asia Pulp & Paper Group («APP»)
- Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC
 - Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC
 - Ningbo Zhonghua Paper Co., Ltd, Ningbo City, provincia di Zhejiang, RPC
- Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd, Ningbo City, provincia di Zhejiang, RPC
- 2) Chenming Paper Group («Chenming»)
- Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC
 - Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC
- c) Società collegate ai produttori esportatori della RPC
- Gold East (Hongkong) Trading Co., Ltd, Hong Kong
 - Chenming (HK) Limited, Hong Kong
 - Asia Pulp & Paper Italia SRL, Padova, Italia
- d) Importatori dell'Unione
- Cartaria Subalpina, Torino, Italia
 - Middleton Paper, Walsall, UK
 - Paperlinx, Northampton, UK
- (12) Vista l'esigenza di determinare un valore normale per il produttore esportatore della RPC in mancanza del TEM, è stata effettuata una visita di verifica per determinare un valore normale in base ai dati di un paese di riferimento, in questo caso gli USA, presso la sede della seguente società:
- S.D. Warren Company d/b/a Sappi Fine Paper North America, Boston, Massachusetts, USA
- 1.3. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame**
- (13) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la fine del PI («periodo in esame»).
- 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**
- 2.1. Prodotto in esame**
- (14) Il prodotto in esame è la carta fine patinata, composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m² ma non superiore a 400 g/m² e con un indice di bianchezza superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), originario della RPC («prodotto in esame» o «CFP») attualmente classificabile ai codici NC 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 ed ex 4810 99 90.

- (15) La CFP è costituita da carta e cartone di alta qualità ed è utilizzata di norma per la stampa di articoli di lettura quali riviste, cataloghi, rapporti annuali e annuari. Il prodotto in esame si presenta sotto forma sia di fogli che di rotoli, adatti per l'utilizzo in macchine per la stampa alimentate a fogli (del tipo Cutstar). I rotoli per le presse alimentate a fogli (rotoli da tagliare o cutter roll) sono destinati ad essere tagliati prima della stampa e sono quindi considerati sostituibili con i fogli e in diretta concorrenza con questi ultimi.
- (16) Il prodotto in esame non comprende i rotoli adatti all'impiego in presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) — producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina. Rispetto ai rotoli utilizzati nelle macchine per la stampa alimentate a fogli, i rotoli per le presse a bobina sono di norma inseriti direttamente nelle macchine e non vengono pretagliati.
- (17) Una parte ha affermato che la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta era troppo limitata giacché avrebbe dovuto comprendere anche i rotoli di CFP adatti per le macchine alimentate a bobina. Secondo la parte in questione, i rotoli per presse a bobina e quelli che rientrano nel campo di applicazione della presente inchiesta (rotoli da tagliare e fogli) presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e non sono distinguibili gli uni dagli altri. La stessa parte ha inoltre affermato che i due tipi di rotoli sono utilizzati per la stampa di alta qualità e sono quindi in qualche misura intercambiabili.
- (18) In contrasto rispetto alle affermazioni di cui sopra, l'inchiesta ha invece confermato che la carta per macchine alimentate a bobina e quella per macchine alimentate a fogli presentano caratteristiche fisiche e tecniche diverse, quali l'umidità e la rigidità. L'inchiesta ha inoltre confermato che le caratteristiche tecniche elencate sopra nel considerando 16 appartengono esclusivamente ai rotoli adatti all'impiego nelle presse a bobina. A causa di tali differenze, la carta per macchine alimentate a bobina e quella per macchine alimentate a fogli non possono essere utilizzate nello stesso tipo di macchine per la stampa e non sono quindi intercambiabili. Tutte le parti erano d'accordo sul fatto che i due tipi di carta risultano diversi per quanto riguarda la resistenza superficiale e la resistenza alla trazione.
- (19) La parte in questione ha inoltre sostenuto che per gli acquirenti la CFP, che si presenti sotto forma di fogli, rotoli da tagliare o bobine, costituisce un unico mercato, per cui i canali di distribuzione sono gli stessi. Le diverse caratteristiche tecniche si riflettono solamente nelle modeste differenze di prezzo tra questi gruppi di prodotti.
- (20) Dall'inchiesta è invece emerso che i due tipi di rotoli non sono intercambiabili anche da un punto di vista economico in quanto i rotoli per macchine a bobina sono utilizzati per lavori di stampa di volume importante, sono generalmente fabbricati su ordinazione e devono essere consegnati just-in-time: questi prodotti non sono quindi conservati in magazzino da intermediari, ma vengono spediti direttamente agli utilizzatori finali, ovvero sono venduti attraverso un canale di distribuzione diverso rispetto ai rotoli per macchine alimentate a fogli. Il diverso processo di produzione e le diverse economie di scala nel processo di stampa si traducono in sensibili differenze di prezzo.
- (21) Su tale base le argomentazioni di cui sopra sono state respinte.
- (22) La stessa parte ha sostenuto che la resistenza allo strappo superficiale non è una caratteristica tecnica adeguata per distinguere i prodotti in quanto si tratta di una prova di carattere generale i cui risultati possono inoltre essere influenzati dal tenore di umidità della carta esaminata. La parte in questione ha inoltre affermato che, sulla base di altre prove condotte su un campione di CFP per macchine alimentate a bobina (fra cui prodotti fabbricati dall'industria dell'Unione), questi prodotti non rientrerebbero nell'attuale definizione del prodotto, il che indicherebbe che il criterio della resistenza allo strappo superficiale per distinguere la CFP utilizzata nelle macchine alimentate a bobina e quella per le macchine alimentate a fogli non sarebbe adeguato. In primo luogo, non sono stati presentati elementi di prova a sostegno dell'affermazione secondo cui il tenore di umidità della carta potrebbe compromettere l'affidabilità dei risultati dell'esame condotto conformemente alla norma ISO 3783:2006. In secondo luogo, per quanto riguarda le prove sui campioni di CFP per presse a bobina, queste prove non sono state realizzate da un esperto indipendente: la loro affidabilità e la loro obiettività non sono state quindi giudicate sufficienti per poter trarre delle conclusioni. La resistenza allo strappo superficiale è stata quindi ritenuta provvisoriamente una caratteristica tecnica affidabile per distinguere la CFP utilizzata nelle macchine alimentate a bobina e la CFP utilizzata nelle macchine alimentate a fogli.
- (23) Nel corso dell'inchiesta alcune parti hanno inoltre affermato che la carta e il cartone a più strati (quali definiti nel considerando successivo) avrebbero dovuto essere esclusi dall'ambito dell'inchiesta. Secondo tali parti, la carta e il cartone a più strati presentano caratteristiche fisiche diverse, quali strati multipli, una maggiore rigidità e una minore densità, e anche il loro impiego finale è differente dal momento che questi tipi di prodotti sono di norma utilizzati per cartone pieghevole e imballaggi. Le stesse parti hanno infine affermato che la carta e il cartone monostrato sono facilmente distinguibili dalla carta e dal cartone a più strati per il loro aspetto fisico.
- (24) La carta e il cartone a più strati, quali definiti nelle note esplicative della sottovoce 4805 del sistema armonizzato, sono prodotti ottenuti comprimendo due o più strati di paste di carta, allo stato umido, di cui almeno una presenta caratteristiche diverse dalle altre. Queste differenze possono derivare dalla natura delle paste di carta utilizzate (ad esempio, paste che utilizzano fibre riciclate), dal metodo di produzione (ad esempio, procedimento meccanico o chimico) o, qualora le paste siano della stessa natura e fabbricate con lo stesso metodo, dal grado di lavorazione (ad esempio, paste gregge, imbianchite o colorate).

- (25) L'inchiesta ha mostrato che la carta e il cartone a più strati presentano effettivamente alcune caratteristiche fisiche e tecniche diverse; in particolare, sono costituiti da vari strati di pasta di carta che conferiscono loro una maggiore rigidità. La carta e il cartone a più strati sono fabbricati con un metodo di fabbricazione diverso, che richiede una macchina per la carta diversa da quella utilizzata per la produzione della CFP, in quanto durante il processo di fabbricazione vari strati di pasta di carta sono sovrapposti per formare un singolo prodotto. La carta e il cartone a più strati, infine, sono utilizzati per applicazioni diverse (principalmente imballaggi) rispetto alla CFP, impiegata per la stampa di alta qualità di materiale promozionale, riviste ecc. Si considera quindi in via provvisoria che la carta e il cartone a più strati, quali definiti nel considerando 24, non costituiscono il prodotto in esame. I codici NC citati per le importazioni di carta e cartone a più strati sono pertanto provvisoriamente esclusi dal campo di applicazione dell'inchiesta.
- (26) Un produttore cinese ha infine dichiarato che il cosiddetto «cartone» avrebbe dovuto essere escluso dall'ambito dell'inchiesta in quanto, a causa di presunte differenze di peso, spessore e rigidità, non rientrerebbe nella definizione di carta fine (patinata o meno). È emerso che il termine «cartone» viene usato di norma per carta con un elevato contenuto di sostanze, per cui si tratta in genere di carta più pesante; pertanto il termine «cartone» definisce di norma una carta con grammatura superiore a 224 g/m². L'inchiesta ha tuttavia rivelato che la differenza di peso non incide sulle altre caratteristiche fisiche e tecniche e sugli impieghi finali in misura tale da permettere di distinguere il cartone dal prodotto in esame. Si osserva altresì che, come illustrato nel considerando 14, tutta la CFP di peso uguale o superiore a 70 g/m² ma non superiore a 400 g/m² è stata esplicitamente inserita nella definizione del prodotto in esame. Si ritiene pertanto in via provvisoria che il cartone costituisca il prodotto in esame.

2.2. Prodotto simile

- (27) È stato riscontrato che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC e sul mercato interno degli USA, usati provvisoriamente quale paese di riferimento, nonché il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'UE possiedono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi di base. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. CAMPIONAMENTO

3.1. Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (28) Solo due gruppi di produttori esportatori della RPC si sono manifestati e hanno risposto alla richiesta di dati per il campionamento contenuta nell'avviso di apertura. Un gruppo (Chenming) rappresenta due produttori esportatori collegati, mentre l'altro gruppo (APP) rappresenta quattro produttori esportatori collegati. I produttori esportatori che hanno collaborato rappresentano le esportazioni totali del prodotto in esame dalla RPC verso

l'Unione. La Commissione ha deciso, pertanto, che per i produttori esportatori della RPC il campionamento non era necessario.

3.2. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (29) Considerato il numero potenzialmente elevato di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Tuttavia, dopo aver esaminato le informazioni presentate e dal momento che solo quattro produttori dell'Unione si sono manifestati entro i termini fissati nell'avviso di apertura, si è deciso che il campionamento non era necessario. Poiché rappresentano il 61 % della produzione totale, i quattro produttori che hanno collaborato sono stati considerati rappresentativi dell'industria dell'Unione quale definita sotto nel considerando 77. Le informazioni fornite dalle società che hanno collaborato sono state verificate in loco e utilizzate, come indicato nel considerando 90, per i microindicatori.

3.3. Campionamento degli importatori indipendenti

- (30) Considerato il numero potenzialmente elevato di importatori, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento per gli importatori in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Tuttavia, dopo aver esaminato le informazioni presentate e dal momento che solo pochi importatori hanno manifestato la loro disponibilità a collaborare, si è deciso che il campionamento non era necessario.

4. DUMPING

4.1. Metodologia generale

- (31) La metodologia generale illustrata qui di seguito è stata applicata ai produttori esportatori della RPC che hanno collaborato.

4.2. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

- (32) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping sulle importazioni dalla RPC, il valore normale va stabilito in base ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori esportatori che risultano soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. A titolo puramente indicativo, questi criteri sono riassunti qui di seguito:

- 1) le decisioni delle società in materia di attività commerciali e costi sono prese in risposta a condizioni del mercato, senza ingerenze significative da parte dello Stato, e i costi rispecchiano i valori di mercato;
- 2) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili soggetti a revisione contabile indipendente, che sono d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (IAS — International Accounting Standards);
- 3) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

- 4) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità;
- 5) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.
- (33) Solo un gruppo di produttori esportatori della RPC (APP) ha richiesto il TEM, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. La parte in questione ha presentato 33 moduli di richiesta TEM relativi ai suoi quattro produttori esportatori collegati e a una serie di altre società collegate che partecipano alla fabbricazione del prodotto in esame, ossia stabilimenti di produzione di pasta di carta, società chimiche, imprese forestali (produttori a monte) e società commerciali attive sul mercato nazionale.
- (34) In considerazione del numero elevato di richieste di TEM, si è ritenuto opportuno, ai fini dell'inchiesta preliminare, limitare le visite di verifica in loco ai quattro produttori esportatori del gruppo.
- (35) La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e verificato presso le sedi dei quattro produttori esportatori collegati le informazioni presentate nelle richieste di TEM.
- (36) Si è deciso di non concedere il TEM in quanto nessuna delle società soddisfaceva il primo, il secondo e il terzo criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (37) Per quanto riguarda il primo criterio, sono state rilevate discrepanze in relazione alle decisioni in materia di attività commerciali e ai costi. Più volte si è riscontrata l'assenza di prove dei pagamenti effettuati per la cessione di azioni delle società. Gli apporti degli azionisti statali o delle parti collegate (immobilizzazioni, terreni e spese) convertiti in azioni non sono inoltre stati valutati in maniera indipendente. In un caso, infine, un azionista statale ha ceduto azioni a una delle società del gruppo APP a prezzi non di mercato. Per quanto riguarda i costi, l'inchiesta ha stabilito che, tenuto conto del metodo utilizzato dal gruppo per registrare gli input di materie prime, mancano prove del costo delle principali materie prime. Di conseguenza, si è concluso che i quattro produttori esportatori collegati non hanno dimostrato di soddisfare il primo criterio.
- (38) Per quanto riguarda il secondo criterio, si è constatato che i principi fondamentali delle norme internazionali in materia di contabilità (IAS), in particolare la norma IAS 1, non erano rispettati (principio di competenza, compensazione, prudenza e fedele rappresentazione delle operazioni) né nei conti né nella revisione di tali conti, il che ha messo in dubbio l'attendibilità dei dati contabili delle società. Di conseguenza, si è concluso che i quattro produttori esportatori collegati non hanno dimostrato di soddisfare il secondo criterio.
- (39) Per quanto riguarda il terzo criterio, dall'inchiesta sono emerse distorsioni significative in relazione ai diritti d'uso del suolo per i quattro produttori esportatori collegati.
- L'esistenza di tali distorsioni indica che i diritti d'uso del suolo non sono concessi né mantenuti conformemente a condizioni di economia di mercato. In loco sono state inoltre constatate distorsioni significative nell'attribuzione di prestiti ai quattro produttori esportatori collegati da parte del settore finanziario/bancario cinese. La maggior parte dei prestiti è stata accordata da banche con una notevole partecipazione azionaria da parte dello Stato ed esistono chiare indicazioni del fatto che gli istituti finanziari abbiano tenuto conto delle politiche industriali generali dello Stato per stabilire l'affidabilità creditizia del gruppo, il che ha comportato la concessione di prestiti a società che si trovavano in una situazione finanziaria difficile. Alla luce di tali considerazioni si è concluso che i quattro produttori esportatori collegati non hanno dimostrato di soddisfare il terzo criterio.
- (40) Ad APP e ai produttori dell'Unione è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito alle risultanze di cui sopra.
- (41) I produttori dell'Unione si sono detti d'accordo con le risultanze presentate sopra. Essi hanno inoltre contestato gli argomenti avanzati dal gruppo esportatore cinese a favore della concessione del TEM in quanto la Commissione sta conducendo in parallelo un'inchiesta antisovvenzioni.
- (42) Il gruppo esportatore cinese ha contestato le risultanze presentate sopra.
- (43) Per quanto riguarda il primo criterio, ha affermato che le cessioni di azioni delle società del gruppo e i relativi pagamenti non sono pertinenti ai fini di questo criterio, secondo cui le società devono prendere decisioni in materia di attività commerciali in risposta a tendenze del mercato. A tale proposito, va osservato che le carenze riscontrate nella valutazione per il TEM (mancanza di prove relative ai pagamenti per le cessioni di azioni, importi irrisori corrisposti agli azionisti statali per le cessioni di azioni, mancanza di una valutazione indipendente degli attivi apportati) hanno un impatto sulle decisioni in materia di attività commerciali. Il fatto che una società possa non pagare il prezzo di una cessione di azioni, utilizzare nel proprio capitale azionario attivi sovrastimati o sottostimati e cedere azioni a società pubbliche senza spiegazioni o giustificazioni economiche si ripercuote in maniera diretta sulla sua posizione finanziaria come pure sulla sua capacità di prendere decisioni in risposta a tendenze del mercato.
- (44) Per quanto riguarda le materie prime, il gruppo cinese ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto condurre un'inchiesta per determinare se gli acquisti di input da parte dei fornitori di materie prime del gruppo a monte fossero stati effettuati a prezzi di mercato. Il gruppo ha inoltre affermato che le risultanze della Commissione non erano corrette. A tale proposito va osservato che l'inchiesta ha stabilito che è praticamente impossibile determinare gli importi pagati dal gruppo per l'acquisto di qualsiasi tipo di materia prima.

- (45) Per quanto riguarda il secondo criterio, il gruppo ha sostenuto che le norme cinesi in materia di contabilità (GAAP) erano state riconosciute dall'UE come equivalenti alle norme IFRS/IAS. A tale proposito va osservato che la valutazione ai fini del TEM segue i principi IAS e non le norme cinesi in materia di contabilità. In ogni caso, e soprattutto tenuto conto della citata equivalenza fra i due sistemi di norme, sarebbe normale aspettarsi che il revisore evidenziasse le irregolarità constatate a tale proposito. APP ha contestato il fatto che le sue società non rispetterebbero gli elementi delle norme IAS indicati nella valutazione relativa al TEM (principio di competenza, fedele rappresentazione delle operazioni e compensazione). Le osservazioni formulate non hanno tuttavia alterato le conclusioni dell'inchiesta.
- (46) Per quanto riguarda il terzo criterio, in particolare i diritti d'uso del suolo, il gruppo cinese ha affermato che questo criterio si riferisce a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato e non a interventi dello Stato come quelli che si osservano di norma nei paesi a economia di mercato. Le distorsioni constatate in relazione all'attribuzione dei diritti d'uso del suolo non sarebbero quindi specifiche della RPC, ma esisterebbero anche in Europa in quanto si tratterebbe di restrizioni imposte dalle autorità aventi come compito di attirare investitori e di garantire che gli investimenti siano conformi alle disposizioni normative applicabili. A tale proposito si osserva che l'inchiesta non ha in ogni caso lo scopo di determinare l'esistenza di eventuali distorsioni nell'Unione. L'inchiesta ha inoltre stabilito che l'assegnazione dei terreni era direttamente collegata a un sistema rigido di norme (riguardante sia le condizioni sia gli importi degli affitti), direttamente ereditato dal precedente sistema ad economia non di mercato. Queste norme descrivono un sistema di pianificazione centrale che è in contrasto con i principi dell'economia di mercato.
- (47) Per quanto riguarda i prestiti, il gruppo ha affermato che le risultanze della Commissione sono speculative. A tale proposito si osserva che l'inchiesta ha stabilito un chiaro nesso tra la capacità del gruppo di ottenere crediti bancari e la realizzazione degli obiettivi fissati dal sistema economico cinese di pianificazione centrale. Il gruppo ha altresì affermato che le distorsioni evidenziate dalla Commissione potrebbero essere al massimo delle sovvenzioni. Essendo parallelamente in corso un'inchiesta antisovvenzioni, queste presunte sovvenzioni non potrebbero costituire un motivo di rifiuto del TEM. Si osserva, al riguardo, che la valutazione relativa al TEM ha stabilito l'esistenza di distorsioni a livello di concessione di prestiti da parte del settore finanziario/bancario cinese. Si tratta di una distorsione ereditata dal sistema ad economia non di mercato, che non ha alcun rapporto con il fatto che gli effetti di tali atti possano essere eventualmente considerati sovvenzioni compensabili.
- (48) Nel corso dell'inchiesta provvisoria APP ha presentato osservazioni secondo cui il gruppo di produttori esportatori cinesi avrebbe dovuto ottenere il TEM onde evitare una doppia contabilizzazione rispetto all'inchiesta antisovvenzioni condotta in parallelo. Le sovvenzioni statali rientrano nella valutazione per il TEM, hanno un impatto sulle conclusioni relative al TEM e saranno quindi esaminate nell'ambito dell'inchiesta antisovvenzioni parallela. A conferma di queste affermazioni, la parte in questione ha fatto inoltre riferimento al principio di proporzionalità e al diritto ad una buona amministrazione.
- (49) Tali affermazioni devono essere respinte per i seguenti motivi. In primo luogo, si osserva che i criteri relativi al TEM sono definiti chiaramente nel regolamento di base ed elencati sopra nel considerando 32. Il fatto che sia attualmente in corso un'inchiesta antisovvenzioni non esonera l'autorità incaricata dell'inchiesta dall'obbligo di garantire che le condizioni per la concessione del TEM siano soddisfatte. In secondo luogo, la questione del doppio conteggio dei dazi antidumping e di quelli compensativi è disciplinata dalle disposizioni della legislazione UE pertinente, ossia dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base e dall'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ e non dipende dal fatto che all'esportatore in questione venga o meno concesso il TEM. In ogni caso, poiché il dazio antidumping provvisorio proposto per tutte le parti cinesi che hanno collaborato si basa sul livello di eliminazione del pregiudizio e non sul margine di dumping, qualsiasi affermazione relativa a un doppio conteggio è priva di validità.
- (50) È stato riscontrato che due dei quattro produttori esportatori collegati producono unicamente il cartone a più strati di cui al considerando 23. A tale proposito si ricorda che era stato concluso in via provvisoria di escludere il cartone a più strati dalla definizione del prodotto oggetto dell'attuale inchiesta. Di conseguenza, in caso di conferma delle conclusioni provvisorie relative alla definizione del prodotto, le conclusioni sul TEM per questi due produttori esportatori collegati non sarebbero pertinenti ai fini del presente procedimento.
- (51) Conformemente alla prassi dell'UE, se una società collegata associata alla produzione e alla vendita del prodotto in esame non possiede i requisiti per ottenere il TEM, questo trattamento non può essere concesso al gruppo di società collegate. È stato pertanto concluso che le società del gruppo APP non possono beneficiare del TEM.
- ### 4.3. Trattamento individuale (TI)
- (52) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, un dazio unico a livello nazionale è istituito, se del caso, per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di detto articolo, tranne qualora le società

(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

siano in grado di dimostrare che soddisfano tutti i criteri enunciati nell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Per mera comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri in questione:

- nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti,
 - i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente,
 - la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;
 - le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato; e
 - l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote del dazio diverse ai singoli esportatori.
- (53) Entrambi i gruppi di produttori esportatori cinesi (APP e Chenming) hanno richiesto il trattamento individuale.
- (54) Sulla base delle informazioni disponibili e verificate nel corso delle visite, è emerso che i produttori esportatori che hanno collaborato, sia del gruppo APP che del gruppo Chenming, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (55) In considerazione di quanto precede, si stabilisce in via provvisoria che ai pertinenti produttori esportatori che hanno collaborato può essere concesso il TI.

4.4. Valore normale

4.4.1. Paese di riferimento

- (56) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato deve essere stabilito in base ai prezzi o al valore costruito di un paese terzo ad economia di mercato (paese di riferimento).
- (57) Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato l'intenzione di scegliere gli USA come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per la RPC, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.
- (58) Un gruppo di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato ha espresso scetticismo, nelle osservazioni

inviata, quanto alla scelta di utilizzare gli USA come paese di riferimento e ha proposto la Thailandia come alternativa. Per quanto riguarda gli USA, il gruppo ha affermato che uno dei produttori statunitensi è probabilmente una società collegata ad uno dei denunziati dell'UE. Ha sostenuto altresì che i produttori USA sono parte nel procedimento parallelo nei confronti dello stesso prodotto cinese, beneficiano di sovvenzioni considerevoli e fanno uso di apparecchiature obsolete.

- (59) La Commissione ha chiesto a tutte le parti interessate di formulare osservazioni sulla proposta del gruppo. I produttori dell'Unione hanno contestato la scelta della Thailandia come paese di riferimento nonché gli argomenti avanzati dalla parte cinese in relazione ai produttori statunitensi. La società thailandese citata nella proposta della parte cinese è stata contattata, ma ha rifiutato per iscritto di collaborare all'inchiesta. Nessun altro produttore esportatore del prodotto in esame era noto in Thailandia.
- (60) La Commissione ha chiesto la collaborazione dei produttori degli USA. Sono state inviate lettere, accompagnate dai relativi questionari, a tre società note citate nella denuncia e ad un'associazione pertinente di produttori di carta. Tra le società contattate, soltanto un produttore ha presentato le informazioni necessarie per determinare il valore normale ed ha accettato di collaborare all'inchiesta.
- (61) L'inchiesta ha stabilito che negli USA esiste un mercato competitivo per il prodotto simile. Il fatto che gli USA abbiano istituito dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di prodotti di carta dalla RPC non può giustificare l'esclusione degli USA come paese di riferimento, dal momento che in tale paese esiste un livello sufficiente di concorrenza. Per quanto riguarda le affermazioni sulle presunte sovvenzioni e apparecchiature obsolete negli USA, esse vanno respinte in quanto non sono stati presentati elementi di prova concreti a loro sostegno e mancano informazioni verificabili a tale proposito. Quanto al collegamento tra il produttore statunitense che ha collaborato e un produttore dell'Unione, si osserva che in questo caso ciò che conta è che il rapporto tra il produttore che ha collaborato nell'eventuale paese di riferimento e la società dell'Unione non influisca sui dati relativi al valore normale. L'inchiesta non ha dimostrato alcuna influenza di questo tipo in relazione alle informazioni raccolte negli USA.
- (62) L'inchiesta ha inoltre dimostrato che il volume di produzione del produttore statunitense che ha collaborato supera notevolmente il 5 % del volume delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nell'Unione, per cui si tratta di una produzione rappresentativa in termini di volume. Per quanto riguarda la qualità, le specifiche e le norme tecniche del prodotto simile negli USA, non è stata rilevata alcuna differenza generale importante rispetto ai prodotti cinesi. Il mercato statunitense è stato quindi considerato sufficientemente rappresentativo per la determinazione del valore normale per la RPC.

- (63) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso provvisoriamente che gli Stati Uniti costituiscono un paese di riferimento appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

4.4.2. Determinazione del valore normale

- (64) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dal produttore del paese di riferimento, come segue.
- (65) Le vendite del prodotto simile realizzate dal produttore statunitense sul mercato interno sono risultate rappresentative in termini di volume rispetto al prodotto in esame esportato nell'Unione dall'unico produttore esportatore della RPC che ha collaborato.
- (66) È stato inoltre esaminato se le vendite sul mercato interno potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, stabilendo per ciascun tipo di prodotto la percentuale delle vendite remunerative effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta. Poiché il volume delle vendite remunerative del prodotto simile per tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, o la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite remunerative sul mercato interno nel corso del PI.
- (67) Si osserva che il produttore statunitense che ha collaborato ha prodotto e venduto nel mercato statunitense tutti i tipi di prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta.

4.5. Prezzo all'esportazione

- (68) Per quanto riguarda APP, si è constatato che due dei quattro produttori esportatori collegati producono unicamente il cartone a più strati di cui al considerando 23. A tale proposito si ricorda che era stato concluso in via provvisoria di escludere il cartone a più strati dalla definizione del prodotto oggetto dell'attuale inchiesta. I dati relativi al prezzo all'esportazione di queste due società sono stati pertanto esclusi dai calcoli riguardanti il dumping.
- (69) I produttori esportatori hanno realizzato vendite all'esportazione nell'Unione tramite i) società commerciali collegate stabilite al di fuori dell'Unione; oppure ii) una società commerciale collegata con sede nell'Unione.
- (70) Per le vendite all'esportazione verso l'Unione effettuate tramite società commerciali collegate stabilite al di fuori dell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato calcolato in base ai prezzi del prodotto venduto dalle società commerciali collegate all'Unione, ossia ad un acquirente indipendente, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, tenendo conto dei prezzi realmente pagati o pagabili.
- (71) Per le vendite all'esportazione verso l'Unione effettuate tramite la società commerciale collegata con sede

nell'Unione, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti secondo quanto prevede l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ovvero usando i prezzi ai quali il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione. Nel calcolo è stato tenuto conto di tutti i costi intervenuti tra l'importazione e la rivendita, inclusi i costi di vendita, generali e amministrativi, e del profitto realizzato nell'Unione dalla società importatrice durante il PI. Per quanto riguarda il margine di profitto, non è stato possibile utilizzare il profitto effettivo dell'operatore commerciale collegato dato che la relazione tra il produttore esportatore e l'operatore commerciale collegato ha reso questi prezzi inattendibili. Il margine di profitto è stato quindi fissato ad un tasso ragionevole, nettamente inferiore al tasso di profitto indicato nel considerando 155, di norma previsto in questo tipo di operazioni commerciali.

4.6. Confronto

- (72) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica.
- (73) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Per i produttori esportatori della RPC oggetto dell'inchiesta, sono stati effettuati, ove giustificati e applicabili, adeguamenti per le differenze relative a spese di trasporto e assicurazione, credito, sconti di fine anno, commissioni, reclami inerenti alla qualità e spese bancarie.

4.7. Margine di dumping

- (74) In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per i produttori esportatori della RPC che hanno collaborato il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale, per tipo di prodotto, e la media ponderata del prezzo all'esportazione, per tipo di prodotto, come indicato.
- (75) In base alla metodologia di cui sopra, i margini di dumping provvisori espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

| Produttore esportatore | Margine di dumping |
|---|--------------------|
| Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC | 43,9 % |
| Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC | 43,9 % |
| Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC | 63 % |
| Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC | 63 % |

(76) In base alle informazioni disponibili dalla denuncia e dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, esistono altri produttori noti del prodotto in esame nella RPC. Tuttavia, poiché il volume dichiarato di esportazioni è risultato superiore ai dati Eurostat relativi alle importazioni, il livello di collaborazione è stato ritenuto elevato e il margine di dumping per l'intero territorio della RPC è stato determinato sulla base del margine di dumping stabilito per le società che hanno collaborato aventi l'aliquota individuale del dazio più elevata (63 %).

5. PRODUTTORI DELL'UNIONE

5.1. Produzione dell'Unione

(77) Durante il PI il prodotto simile è stato fabbricato nell'Unione da 14 produttori noti e da alcuni altri piccoli produttori. Secondo le stime, i dati forniti da CEPIFINE riguardano il 98 % della produzione dei produttori dell'Unione. Su tale base la produzione totale dell'Unione durante il PI è stata stimata in circa 5 270 000 tonnellate. I produttori dell'Unione che rappresentano la produzione totale dell'Unione costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(78) L'industria della carta fine patinata è un settore ad alta intensità di capitale e ad alto consumo energetico. Per questo motivo ad essa si applicano economie di scala che spiegano la concentrazione della produzione nelle mani di alcuni grandi operatori, cui si aggiungono produttori più piccoli che si concentrano sui mercati geograficamente vicini. Cinque grandi produttori di dimensioni analoghe coprono la maggior parte del mercato dell'Unione con stabilimenti di produzione in tutta Europa. La CFP è in larga misura un prodotto di base, venduto principalmente tramite grossisti e commercianti della carta. Questi canali di distribuzione sono caratterizzati da un livello elevato di concentrazione del potere d'acquisto e dalla trasparenza dei prezzi grazie a quotazioni.

(79) Come indicato sopra nel considerando 17, una parte interessata ha dichiarato che la CFP per macchine alimentate a bobina avrebbe dovuto far parte dell'ambito della presente inchiesta. Su tale base, la parte in questione sosteneva che l'industria dell'Unione autrice della denuncia non avesse un grado di sostegno sufficiente nel presente procedimento. Tuttavia, sulla scorta delle conclusioni di cui ai considerando 20 e 22, ovvero che la CFP per macchine alimentate a bobina e la CFP per macchine alimentate a fogli sono due prodotti distinti, tale argomentazione è stata respinta.

6. PREGIUDIZIO

6.1. Consumo dell'Unione

(80) Il consumo è stato stabilito sulla base degli elementi che seguono:

— dati Eurostat per le importazioni dai paesi terzi, debitamente adeguati sulla base delle informazioni fornite dai produttori dell'Unione per i prodotti non interessati dal procedimento. L'inchiesta ha accertato, alla luce degli elementi di prova forniti, che tali ipotesi erano ragionevoli e giustificate,

— il volume totale, sottoposto a verifica, delle esportazioni verso il mercato dell'Unione dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato, dal momento che il volume dichiarato di esportazioni si è rivelato più elevato rispetto ai dati Eurostat relativi alle importazioni,

— le vendite totali sul mercato dell'Unione di tutti i produttori dell'Unione, sulla base delle informazioni fornite da CEPIFINE.

(81) Sulla base di tali dati, il consumo totale dell'Unione è stato stabilito come segue:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

| Consumo dell'Unione | 2006 | 2007 | 2008 | 2009/PI |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tonnellate | 5 308 275 | 5 508 183 | 5 384 770 | 4 572 057 |
| Indice | 100 | 104 | 101 | 86 |

Fonte: risposte ai questionari sottoposte a verifica, dati Eurostat adeguati e dati forniti da CEPIFINE.

(82) In generale il consumo dell'Unione è calato del 14 % durante il periodo in esame. È stato rilevato che il consumo è dapprima aumentato del 4 % tra il 2006 e il 2007, per poi diminuire del 18 % tra il 2007 e il PI. Il calo del consumo nel 2008 e nel PI è derivato da una diminuzione della domanda, in particolare nella prima metà del 2009, dovuta al rallentamento dell'economia.

6.2. Importazioni nell'Unione dalla RPC

- (83) Come indicato sopra nel considerando 80, il volume totale, sottoposto a verifica, delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato dell'Unione dagli esportatori cinesi che hanno collaborato è risultato superiore al volume delle importazioni secondo i dati Eurostat. Poiché si è ritenuto che le informazioni verificate fossero più accurate dei dati statistici disponibili, il volume totale delle importazioni dalla RPC è stato stabilito sulla base delle informazioni sottoposte a verifica fornite dalle società che hanno collaborato. I volumi di vendite delle società che hanno collaborato e che, durante il periodo in esame, avevano esportato unicamente cartone a più strati sono stati esclusi dalle importazioni totali essendo stato concluso in via provvisoria, come spiegato nel considerando 24, che la carta e il cartone a più strati non costituiscono il prodotto in esame. Poiché i dati relativi alle importazioni del prodotto in esame si riferiscono solo a due società, si è ritenuto opportuno, per motivi di riservatezza, riportarli in forma indicizzata.

Tabella 2

Importazioni totali in dumping dalla RPC

| Totale delle importazioni dalla RPC | 2006 | 2007 | 2008 | 2009/PI |
|-------------------------------------|------|------|------|---------|
| Volumi (indice) | 100 | 218 | 212 | 283 |
| Quota di mercato (indice) | 100 | 210 | 209 | 329 |
| Prezzi (EUR/tonnellata) | 677 | 661 | 657 | 621 |
| Indice | 100 | 98 | 97 | 92 |

Fonte: risposte ai questionari.

- (84) Il volume delle importazioni totali dalla RPC è nettamente aumentato, essendo quasi triplicato nel periodo in esame. La loro quota di mercato è quindi considerevolmente aumentata, passando dall'1 % circa nel 2006 a oltre il 4 % nel PI. Tale andamento va considerato nel quadro di un calo del consumo, sceso del 14 % nel corso dello stesso periodo. I prezzi medi delle importazioni in dumping dalla RPC mostrano un calo dell'8 % durante il periodo in esame.

6.2.1. Sottoquotazione dei prezzi (*price undercutting*)

- (85) Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita, per tipo di prodotto, praticati sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi corrispondenti delle importazioni dalla RPC, praticati sul mercato dell'Unione al primo acquirente indipendente, stabiliti su una base cif e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi esistenti e dei costi sostenuti dopo l'importazione.
- (86) Come spiegato sopra nel considerando 28, il livello di collaborazione degli esportatori cinesi è stato assai elevato e si è ritenuto coprisse il volume totale delle esportazioni dalla RPC verso l'Unione nel PI. Poiché è risultato che due produttori esportatori cinesi che si erano inizialmente manifestati non esportavano il prodotto in esame nel mercato dell'Unione, come spiegato nel considerando 50, le loro importazioni non sono state prese in considerazione ai fini dell'analisi relativa alla sottoquotazione dei prezzi.

- (87) Dal confronto è emerso che durante il PI il prodotto in esame oggetto di dumping ed originario della RPC è stato venduto nell'Unione a un prezzo inferiore, in media, del 5,6 % rispetto ai prezzi di vendita praticati dai produttori dell'Unione. Il livello del margine di sottoquotazione va considerato nel quadro del livello elevato di trasparenza dei prezzi, corroborato dalle quotazioni dei prezzi, che caratterizza il mercato di distribuzione della carta fine patinata.

6.3. Situazione economica dell'industria dell'Unione e dei produttori dell'Unione che hanno collaborato

6.3.1. Osservazioni preliminari

- (88) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'impatto delle importazioni oggetto di dumping sui produttori dell'Unione ha comportato un'analisi di tutti gli indicatori economici per valutare la situazione di questi produttori tra il 2006 e la fine del PI.
- (89) Gli elementi macroeconomici (produzione, capacità, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita e entità dei margini di dumping) sono stati valutati a livello dell'intera produzione dell'Unione, in base alle informazioni fornite da CEPIFINE.
- (90) L'analisi degli elementi microeconomici è stata condotta a livello dei produttori dell'Unione (prezzi medi unitari, occupazione, salari, produttività, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali) in base alle informazioni, debitamente verificate, fornite da questi ultimi.

- (91) Una parte ha dichiarato che uno dei produttori che hanno collaborato non avrebbe collaborato pienamente in quanto collegato ad un altro produttore dell'Unione europea, in primo luogo, mediante una partecipazione azionaria e, in secondo luogo, mediante un'impresa comune consistente in accordi di vendita esclusiva e di fornitura di materie prime. L'inchiesta ha invece confermato che il produttore UE in questione detiene un numero limitato di azioni e che queste non superano il livello massimo di cui all'articolo 143 del regolamento che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario («IPCCC») (1). Negli accordi tra le due società non figura inoltre alcun elemento che possa indurre a ritenere che la relazione tra le due società vada oltre i normali rapporti commerciali fra venditore ed acquirente.

6.3.2. Dati relativi all'industria dell'Unione (indicatori macroeconomici)

6.3.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

Tabella 3

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009/PI |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produzione (tonnellate) | 6 483 462 | 6 635 377 | 6 381 324 | 5 164 475 |
| <i>Indice</i> | 100 | 102 | 98 | 80 |
| Capacità (tonnellate) | 7 032 734 | 7 059 814 | 6 857 226 | 6 259 129 |
| <i>Indice</i> | 100 | 100 | 98 | 89 |
| Utilizzo degli impianti | 92 % | 94 % | 93 % | 83 % |
| <i>Indice</i> | 100 | 102 | 101 | 90 |

Fonte: dati forniti da CEPIFINE.

- (92) Come indicato nella tabella riportata, il volume di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 20 % durante il periodo in esame. Va notato che sebbene il consumo dell'Unione sia aumentato dell'1 % circa tra il 2006 e il 2008, la produzione dell'industria dell'Unione è scesa del 2 % durante tale periodo, mentre è calata notevolmente tra il 2008 e il PI, a seguito della contrazione del consumo nell'Unione.
- (93) A partire dal 2000 i produttori dell'Unione hanno avviato importanti ristrutturazioni per affrontare il problema della sovraccapacità strutturale. Grazie a concentrazioni societarie e alla chiusura di stabilimenti, tra il 2006 e il PI l'industria dell'Unione ha diminuito la sua capacità di produzione di carta fine patinata di circa 770 000 tonnellate (11 %).
- (94) Nonostante la diminuzione della capacità totale, i tassi di utilizzo sono calati, passando dal 92 % nel 2006 all'83 % nel PI, e il calo è stato registrato soprattutto nel periodo compreso tra il 2008 e il PI. Si osserva che un utilizzo elevato degli impianti costituisce un fattore importante per la sostenibilità a lungo termine dei produttori di carta a causa dei forti investimenti in attività fisse. Di conseguenza, il tasso di utilizzo degli impianti durante il PI è considerato scarso.

6.3.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (95) Le cifre relative alle vendite riportate nella seguente tabella si riferiscono al volume venduto al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione.

Tabella 4

Volume delle vendite e quota di mercato

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009/PI |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Volume delle vendite (tonnellate) | 4 921 141 | 4 999 524 | 4 875 841 | 4 008 354 |

(1) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009/PI |
|------------------|------|------|------|---------|
| <i>Indice</i> | 100 | 102 | 99 | 81 |
| Quota di mercato | 93 % | 91 % | 91 % | 88 % |
| <i>Indice</i> | 100 | 98 | 98 | 95 |

Fonte: dati forniti da CEPIFINE.

- (96) Mentre il consumo dell'Unione è aumentato del 4 % tra il 2006 e il 2007 (cfr. il considerando 81), il volume delle vendite del prodotto in esame effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti è aumentato solo del 2 % nel corso dello stesso periodo. Ciò significa che l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare pienamente della crescita del consumo registrata in tale periodo. Tra il 2008 e il PI, inoltre, mentre il consumo dell'Unione è sceso del 15 %, il volume delle vendite di tutti i produttori dell'Unione ha registrato un calo addirittura maggiore (18 %). Di conseguenza, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione, dopo essere leggermente aumentato nel 2007, ha subito un calo continuo e significativo, che si è tradotto in una perdita del 5 % della quota di mercato nel periodo in esame.

6.3.2.3. Crescita

- (97) Esaminando l'evoluzione del periodo in esame, si nota che il calo del 19 % del volume delle vendite dell'industria dell'Unione è stato assai più pronunciato della riduzione del 14 % del consumo dell'Unione. Di conseguenza, anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita notevolmente, di 5 punti percentuali, durante lo stesso periodo.

6.3.2.4. Entità dei margini di dumping

- (98) I margini di dumping provvisori relativi alla RPC, riportati sopra nella sezione sul dumping, sono consistenti. Visti i volumi e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l'impatto dei margini di dumping effettivi non può essere considerato trascurabile.

6.3.3. Dati relativi ai produttori dell'Unione che hanno collaborato (indicatori microeconomici)

6.3.3.1. Prezzi medi unitari dei produttori dell'Unione che hanno collaborato

- (99) I prezzi di vendita medi franco fabbrica praticati dai produttori dell'Unione che hanno collaborato ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione hanno registrato un aumento nel 2007, sono successivamente diminuiti per poi ritornare, dal 2009, a circa lo stesso livello che all'inizio del periodo in esame. Nel complesso, i prezzi della carta fine patinata si sono mantenuti stabili nel corso degli anni.

Tabella 5

Prezzi dei produttori dell'Unione

| Prezzi dei produttori dell'Unione | 2006 | 2007 | 2008 | 2009/PI |
|-----------------------------------|------|------|------|---------|
| Prezzo medio (EUR/tonnellata) | 692 | 717 | 691 | 695 |
| <i>Indice</i> | 100 | 104 | 100 | 100 |

Fonte: risposte ai questionari.

6.3.3.2. Scorte

- (100) Durante il PI le scorte rappresentavano circa il 10 % del volume di produzione. I produttori dell'Unione che hanno collaborato hanno aumentato del 14 % il livello delle scorte nel periodo in esame, in particolare tra il 2006 e il 2007 e successivamente tra il 2008 e il PI. Questo andamento ha coinciso in particolare con il netto aumento di importazioni a prezzi di dumping dalla RPC.

Tabella 6

Scorte

| Scorte | 2006 | 2007 | 2008 | 2009/PI |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Scorte (tonnellate) | 278 265 | 298 547 | 296 387 | 318 489 |
| <i>Indice</i> | 100 | 107 | 107 | 114 |

Fonte: risposte ai questionari.

6.3.3.3. Occupazione, salari e produttività

Tabella 7

Occupazione

| Occupazione | 2006 | 2007 | 2008 | 2009/PI |
|---|--------|--------|--------|---------|
| Occupazione — equivalenti a tempo pieno (ETP) | 7 756 | 7 487 | 7 207 | 6 197 |
| <i>Indice</i> | 100 | 97 | 93 | 80 |
| Costo della manodopera (EUR/ETP) | 54 053 | 54 948 | 57 026 | 58 735 |
| <i>Indice</i> | 100 | 102 | 105 | 109 |
| Produttività (unità/ETP) | 453 | 478 | 486 | 457 |
| <i>Indice</i> | 100 | 106 | 107 | 101 |

Fonte: risposte ai questionari.

- (101) A causa delle chiusure di stabilimenti e delle concentrazioni societarie dei produttori dell'Unione che hanno collaborato, il numero di dipendenti ha subito un calo considerevole, pari all'11 % (quasi 900 posti di lavoro), durante il periodo in esame. Si osserva che i dati sull'occupazione durante il PI riportati sopra risultano «gonfiati» dal numero di dipendenti acquisiti all'inizio del PI da uno dei produttori dell'Unione che hanno collaborato. Se non si considera l'effetto di tale acquisizione su questo indicatore, il calo dell'occupazione è stato pari al 20 %.
- (102) Grazie all'aumento e al mantenimento di un'elevata produzione per dipendente, anche nel periodo di maggiori licenziamenti nel 2007 e nel 2008, è stato possibile conseguire un incremento dell'efficienza. Il ritorno al livello di produttività del 2006 nel periodo dell'inchiesta va visto nel contesto generale di riduzione delle attività, in cui il calo della produzione è seguito dalla diminuzione del numero di dipendenti solo dopo un certo tempo. Il costo della manodopera è aumentato regolarmente, con un incremento totale del 10 % nel periodo in esame.

6.3.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

Tabella 8

Redditività

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009/PI |
|-------------|----------|----------|----------|---------|
| Redditività | - 1,13 % | - 0,21 % | - 2,60 % | 2,03 % |

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009/PI |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Variazione (100 = 2006) | | + 0,92 % | - 1,47 % | + 3,16 % |
| Flusso di cassa in migliaia di EUR | 260 047 | 211 036 | 172 570 | 336 753 |
| <i>Indice</i> | 100 | 81 | 66 | 129 |
| Investimenti in migliaia di EUR | 151 900 | 151 027 | 127 845 | 98 220 |
| <i>Indice</i> | 100 | 99 | 84 | 65 |
| Utile sul capitale investito | - 0,73 % | - 0,54 % | - 2,73 % | 0,39 % |
| Variazione (100 = 2006) | | + 0,19 % | - 2,00 % | + 1,12 % |

Fonte: risposte ai questionari.

(103) I produttori dell'Unione che hanno collaborato hanno subito perdite nel periodo compreso tra il 2006 e il 2008 e la situazione finanziaria è diventata positiva solo nel 2009, quando il prezzo mondiale della pasta di carta, la principale materia prima, è diminuito notevolmente a causa del rallentamento dell'economia. Il calo del prezzo della pasta di carta nel 2009 è stato del 19 % rispetto al prezzo medio del 2008: questo calo è stato giudicato anormalmente elevato e ha contribuito in maniera diretta al miglioramento della situazione finanziaria durante il PI.

(104) La tendenza del flusso di cassa, che rappresenta la capacità dei produttori di autofinanziare le proprie attività, riflette in larga misura l'evoluzione della redditività. Di conseguenza, il flusso di cassa è caratterizzato da un incremento eccezionale durante il PI dovuto alla caduta dei prezzi della pasta di carta. L'utile sul capitale investito ha registrato un andamento negativo in linea con le perdite subite fino al 2008 dai produttori dell'Unione che hanno collaborato e un andamento positivo durante il PI, reso possibile dagli eccezionali risparmi realizzati sui prezzi della pasta di carta.

(105) In tale contesto la capacità di investire dei produttori dell'Unione che hanno collaborato è stata limitata dal notevole deterioramento del flusso di cassa durante il periodo in esame, ad eccezione del PI. Durante il periodo in esame gli investimenti sono quindi calati del 35 % e hanno riguardato unicamente l'installazione di stabilimenti di cogenerazione, che hanno aiutato i produttori dell'Unione a mitigare gli effetti del continuo aumento dei costi energetici.

6.3.3.5. Capacità di reperire capitali

(106) L'industria della carta è generalmente caratterizzata da un livello elevato di indebitamento legato ai notevoli investimenti in attività fisse. A causa delle perdite subite durante buona parte del periodo in esame, anche la ca-

pacità dei produttori dell'Unione che hanno collaborato di reperire capitali e di finanziarie le proprie attività mantenendo costi finanziari ragionevoli è stata compromessa. Questo si è verificato soprattutto nel 2008, quando uno dei produttori dell'Unione che hanno collaborato ha dovuto essere rifinanziato con un premio di rischio elevato, mentre il produttore più piccolo fra quanti hanno collaborato è fallito ed è stato acquisito da un altro produttore dell'Unione.

6.4. Conclusioni relative al pregiudizio

(107) L'inchiesta ha rilevato, durante il periodo in esame, un deterioramento della maggior parte degli indicatori di pregiudizio, come volume della produzione (- 20 %), utilizzo degli impianti (- 10 %), volume delle vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione (- 19 %), quota di mercato (- 5 %). Inoltre, gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione che hanno collaborato, come gli utili sul capitale investito e la redditività, hanno risentito gravi effetti negativi fino al 2008. L'improvviso aumento della redditività nel corso del PI è stato causato unicamente dal calo temporaneo ed eccezionale dei prezzi mondiali della pasta di carta durante il medesimo periodo. Si osserva che, anche durante il PI, il tasso di redditività è stato assai basso, tanto da non poter modificare la conclusione che la situazione finanziaria dei produttori dell'Unione che hanno collaborato fosse assai difficile.

(108) Dell'inchiesta è inoltre emerso che la situazione descritta sopra in relazione al pregiudizio è dovuta principalmente al fatto che, malgrado gli sforzi di ristrutturazione e il miglioramento della produttività, i produttori dell'Unione che hanno collaborato non hanno potuto alzare i prezzi della carta fine patinata oltre il livello necessario per coprire i costi. Questa impossibilità è derivata soprattutto dalla sottoquotazione dei prezzi da parte degli esportatori cinesi durante il PI, che produce notevoli effetti in un mercato caratterizzato da un livello elevato di trasparenza dei prezzi. Nel PI i produttori dell'Unione che hanno

collaborato sono riusciti a ridurre i loro costi di produzione grazie a ulteriori miglioramenti della produttività e al calo dei prezzi della pasta di carta, avvenuto soprattutto nella seconda metà del PI. Poiché la domanda e l'offerta hanno raggiunto un maggiore equilibrio sul mercato grazie agli interventi dei produttori per porre rimedio alla sovraccapacità strutturale mediante concentrazioni societarie e chiusure di stabilimenti, i prezzi della carta fine patinata sono potuti rimanere stabili. I produttori dell'Unione che hanno collaborato non hanno tuttavia potuto aumentare i loro prezzi di vendita a un livello tale da garantire i tassi di redditività necessari per la sostenibilità a lungo termine.

- (109) Come indicato sopra nel considerando 17, una parte ha dichiarato che la CFP per macchine alimentate a bobina avrebbe dovuto far parte dell'ambito della presente inchiesta. Su tale base, la parte in questione ha affermato che l'esclusione di questo prodotto dall'accertamento del pregiudizio notevole e dall'analisi delle tendenze avrebbe falsato la situazione del pregiudizio. Tuttavia, alla luce delle conclusioni presentate nei considerando 20 e 22, ovvero che la CFP per macchine alimentate a bobina e la CFP per macchine alimentate a fogli sono due prodotti distinti, tale argomentazione è stata respinta.
- (110) La stessa parte ha sostenuto che l'acquisizione, nel 2008, di un produttore dell'Unione da parte di uno dei produttori dell'Unione che hanno collaborato costituisce la prova che la situazione di quest'ultimo produttore fosse piuttosto buona. Si osserva innanzitutto che il pregiudizio notevole viene valutato sulla base della situazione dell'industria dell'Unione e non sulla situazione particolare di un singolo produttore. Come concluso sopra nel considerando 107, la maggior parte degli indicatori del pregiudizio ha mostrato un andamento negativo, indice del deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. Si è inoltre considerato che l'acquisizione rientrasse negli sforzi di ristrutturazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. In ogni caso, nell'analisi di macroindicatori quali il volume di produzione, la capacità, il volume delle vendite e la quota di mercato, l'acquisizione ha un ruolo neutro poiché i macroindicatori sono valutati rispetto a tutti i produttori dell'Unione che costituiscono l'industria dell'Unione quale definita al considerando 77. Ciò significa che questi fattori dovrebbero rimanere nel complesso invariati in caso di cambiamento di proprietà.
- (111) Alla luce di quanto sopra esposto si conclude in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

7. NESSO DI CAUSALITÀ

7.1. Introduzione

- (112) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse dovuto alle importazioni oggetto di dumping provenienti

dal paese interessato. Sono stati esaminati anche quei fattori noti, diversi dalle importazioni in dumping, che potrebbero aver arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attribuito alle suddette importazioni in dumping.

7.2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (113) Si osserva che il mercato di carta fine patinata dell'Unione è caratterizzato da un livello elevato di concentrazione del potere d'acquisto e dalla trasparenza dei prezzi grazie a quotazioni. La CFP è inoltre un prodotto di base, per il quale non sono possibili grandi differenze di prezzo fra i diversi fornitori. Il prodotto è venduto per la maggior parte tramite commercianti che costringono l'industria dell'Unione a mantenere i prezzi in linea con le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping. Di conseguenza, i prezzi della carta fine patinata importata, di cui il 35 % era originaria della RPC nel periodo dell'inchiesta, hanno di norma un notevole effetto sui livelli dei prezzi praticati nel mercato dell'Unione.
- (114) Dell'inchiesta è emerso che le importazioni in dumping dalla RPC sono nettamente aumentate (+ 183 %) nel periodo in esame. Le importazioni in dumping dalla RPC sono dapprima raddoppiate dal 2006 al 2007, mentre nel 2007 i prezzi erano inferiori del 2 % rispetto all'anno precedente. Nel 2008 le importazioni dalla Cina si sono mantenute stabili, mentre i prezzi medi sono diminuiti dell'1 %. I volumi delle importazioni provenienti dalla Cina (+ 71 %) e la quota di mercato (+ 120 %) sono nuovamente aumentati in misura considerevole durante il periodo dell'inchiesta grazie a un calo dei prezzi (- 5 %), inferiori del 5,6 % a quelli dei produttori dell'Unione che hanno collaborato, il che ha esercitato una pressione sui prezzi praticati sul mercato dell'Unione e impedito ai produttori dell'Unione di aumentare i loro prezzi per portarli a livelli remunerativi.
- (115) Si ricorda che durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è sceso del 14 % circa. L'industria dell'Unione ha registrato un calo significativo dei suoi volumi di vendita (19 %). Questo calo delle vendite, tuttavia, è stato assai più pronunciato rispetto alla diminuzione della domanda e ha comportato una perdita di quota di mercato del 5 %. Nello stesso periodo la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 3 %. Questo mostra che la quota di mercato dell'industria dell'Unione è stata recuperata in larga misura dalle importazioni in dumping provenienti dalla RPC.
- (116) Si ritiene quindi che la continua pressione esercitata dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC sul mercato dell'Unione non abbia permesso all'industria dell'Unione di adeguare i suoi prezzi di vendita ai costi più elevati delle materie prime, in particolare nel 2008, quando i prezzi della pasta di carta hanno raggiunto il livello massimo. Ciò ha comportato la perdita di quota di mercato e di redditività dell'industria dell'Unione.

- (117) In base a quanto precede, si è concluso provvisoriamente che l'ondata di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC ha avuto un considerevole impatto negativo sulla situazione economica dell'industria dell'Unione.

7.3. Effetto di altri fattori

7.3.1. Evoluzione del consumo sul mercato dell'Unione

- (118) Come menzionato sopra al considerando 82, il consumo di carta fine patinata nell'Unione è dapprima aumentato nel 2007, per poi diminuire nel 2008 e nel PI. Nel periodo in esame tutta l'industria dell'Unione ha subito perdite della quota di mercato. Uno degli esportatori cinesi che hanno collaborato ha affermato che la diminuzione del volume delle vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione era dovuta al calo del consumo derivante dalla crisi economica e dall'espansione dei mezzi elettronici.
- (119) Benché non si possa trascurare il fatto che questo andamento negativo del consumo dell'Unione tra il 2007 e il PI, qualunque ne sia stata la causa, abbia avuto ripercussioni sfavorevoli sulla situazione dell'industria dell'Unione in termini di volumi di vendite e di produzione, va osservato che nello stesso periodo, e in particolare dal 2008 al 2009, gli esportatori cinesi sono riusciti ad aumentare i loro volumi di vendite e la loro quota di mercato grazie alla pressione esercitata sul mercato, a livello di prezzi, dalle importazioni in dumping. Si ritiene quindi che il deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione sia dovuto principalmente all'ondata di importazioni oggetto di dumping dalla RPC e alla sottoquotazione dei prezzi praticata dagli esportatori cinesi e non al calo del consumo. Anche se la diminuzione della domanda ha contribuito al pregiudizio, essa non è stata tale da annullare il nesso di causalità tra il notevole pregiudizio subito e l'aumento delle importazioni in dumping.

7.3.2. Prezzi delle materie prime

- (120) Il costo medio di produzione dei produttori dell'Unione che hanno collaborato è lievemente aumentato (2 %) tra il 2006 e il 2008 ed è diminuito del 5 % nel PI. Dall'inchiesta è emerso che il costo di produzione della carta fine patinata dei produttori dell'Unione che hanno collaborato ha seguito in genere un andamento simile a quello dei prezzi della pasta di carta, una delle principali materie prime nella fabbricazione della carta. Il prezzo medio della pasta di carta è aumentato dell'8 % tra il 2006 e il 2008, per poi diminuire notevolmente dalla fine del 2008 sino all'ultimo mese del periodo dell'inchiesta. Nel 2009 il prezzo della pasta di carta era mediamente inferiore del 19 % rispetto all'anno precedente.
- (121) In assenza di pratiche di dumping arrecanti pregiudizio, i prezzi si adeguano regolarmente per riflettere l'evoluzione delle varie componenti del costo di produzione. Non è stato però così sino al 2008. Anche quando,

come nel 2008, i prezzi della pasta di carta erano in aumento, i produttori dell'Unione sono stati infatti costretti a mantenere bassi i prezzi di vendita per poter competere con le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla RPC e ciò ha notevolmente ridotto la redditività in quel periodo. Nel periodo dell'inchiesta la situazione è migliorata grazie al calo eccezionale dei prezzi della pasta di carta, mentre in parallelo i prezzi della carta fine patinata si sono mantenuti stabili. Tuttavia, anche in questo particolare periodo, i margini di profitto ancora piuttosto bassi non hanno consentito ai produttori dell'Unione che hanno collaborato di superare gli effetti del persistere delle pratiche di dumping. Malgrado la diminuzione dei costi delle materie prime, non è stato infatti possibile aumentare i prezzi in misura tale da permettere di conseguire i solidi margini di profitto necessari per questa industria ad alta intensità di capitale.

- (122) Si conclude pertanto in via provvisoria che le importazioni in dumping dalla RPC, a prezzi inferiori a quelli dei produttori dell'Unione che hanno collaborato, hanno abbassato i prezzi praticati sul mercato dell'Unione e impedito ai produttori dell'Unione che hanno collaborato di aumentare i loro prezzi di vendita in maniera tale da coprire i costi o da conseguire un margine ragionevole di redditività. Poiché nel periodo dell'inchiesta i prezzi delle materie prime erano in notevole calo, è stato concluso che non avevano potuto influire sul notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione nello stesso periodo.

7.3.3. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (123) Anche l'andamento delle esportazioni è stato esaminato come uno dei fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori. Dall'analisi è emerso che le vendite all'esportazione a parti indipendenti effettuate dai produttori dell'Unione che hanno collaborato hanno rappresentato una parte importante delle vendite di questi ultimi (27 % circa) durante il periodo in esame. Anche se i volumi delle vendite all'esportazione sono diminuiti del 9 % nel periodo in esame, la perdita è stata meno pronunciata rispetto a quella registrata dai volumi delle vendite sul mercato dell'Unione (19 %). Si è pertanto ritenuto che la diminuzione del volume di esportazioni non potesse spiegare il livello del pregiudizio subito dai produttori dell'Unione che hanno collaborato. Poiché le esportazioni svolgono un ruolo importante nel mantenere un tasso elevato di utilizzo degli impianti al fine di coprire gli alti costi fissi degli investimenti nei macchinari, si è concluso che, benché l'andamento delle esportazioni fosse peggiorato, il loro effetto era stato nel complesso positivo. Si conclude pertanto che, anche se il calo delle esportazioni può aver contribuito al deterioramento generale della situazione dell'industria dell'Unione, le esportazioni hanno d'altro canto mitigato le perdite sul mercato dell'Unione e non annullano quindi il nesso di causalità stabilito tra le importazioni in dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(124) Una parte ha dichiarato che la notevole diminuzione delle esportazioni dell'industria dell'Unione era dovuta alla forza dell'euro rispetto al dollaro statunitense e che il pregiudizio causato da questo fattore non doveva essere attribuito alle importazioni dalla RPC. Come concluso sopra, il deterioramento dei risultati dell'industria dell'Unione all'esportazione, indipendentemente dalle sue cause, non costituisce la ragione principale del pre-

giudizio subito dai produttori e non annulla pertanto il nesso di causalità stabilito nel considerando 117.

7.3.4. Importazioni da altri paesi terzi

(125) Tra il 2006 e il PI i prezzi e i volumi delle importazioni da altri paesi terzi hanno avuto la seguente evoluzione:

Tabella 9

Importazioni da paesi terzi

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009/PI |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Svizzera | | | | |
| Importazioni (tonnellate) | 194 748 | 191 636 | 226 736 | 172 233 |
| <i>Indice</i> | 100 | 98 | 116 | 88 |
| Quota di mercato | 3,7 % | 3,5 % | 4,2 % | 3,8 % |
| <i>Indice</i> | 100 | 95 | 115 | 103 |
| Prezzo (EUR/tonnellata) | 787 | 782 | 758 | 793 |
| <i>Indice</i> | 100 | 99 | 97 | 105 |
| Indonesia | | | | |
| Importazioni (tonnellate) | 19 834 | 30 714 | 27 178 | 49 877 |
| <i>Indice</i> | 100 | 155 | 137 | 251 |
| Quota di mercato | 0,4 % | 0,6 % | 0,5 % | 1,1 % |
| <i>Indice</i> | 100 | 149 | 135 | 292 |
| Prezzo (EUR/tonnellata) | 855 | 818 | 845 | 681 |
| <i>Indice</i> | 100 | 96 | 99 | 80 |
| Corea del Sud | | | | |
| Importazioni (tonnellate) | 45 154 | 65 251 | 46 498 | 46 068 |
| <i>Indice</i> | 100 | 145 | 103 | 102 |
| Quota di mercato | 0,9 % | 1,2 % | 0,9 % | 1,0 % |
| <i>Indice</i> | 100 | 139 | 102 | 118 |
| Prezzo (EUR/tonnellata) | 562 | 669 | 664 | 618 |
| <i>Indice</i> | 100 | 119 | 118 | 110 |
| Tutti gli altri paesi | | | | |
| Importazioni (tonnellate) | 58 623 | 70 984 | 62 844 | 100 711 |
| <i>Indice</i> | 100 | 121 | 107 | 172 |
| Quota di mercato | 1,1 % | 1,3 % | 1,2 % | 2,2 % |
| <i>Indice</i> | 100 | 117 | 106 | 199 |
| Prezzo (EUR/tonnellata) | 962 | 860 | 914 | 824 |
| <i>Indice</i> | 100 | 89 | 95 | 86 |

Fonte: Eurostat.

(126) Gli altri principali paesi terzi che esportano carta fine patinata nel mercato dell'Unione sono la Svizzera, l'Indonesia e la Corea del Sud. L'andamento dei volumi delle importazioni indica che la crescita delle importazioni dalla RPC è stata più pronunciata che per le importazioni da qualsiasi altro paese terzo. Per quanto riguarda le importazioni provenienti dalla Svizzera, queste sono sempre state effettuate a prezzi notevolmente superiori a quelli dei prodotti importati a partire dalla RPC. La quota di mercato dei prodotti svizzeri si è mantenuta relativamente stabile, tranne che nel 2008 quando ha superato temporaneamente il 4 % per poi scendere nel periodo dell'inchiesta a un livello vicino a quello del 2006. Le importazioni di carta fine patinata dalla Svizzera sono costituite essenzialmente dalla produzione di una società appartenente a uno dei produttori dell'Unione che hanno collaborato e i prezzi unitari più elevati possono essere collegati a gamme di prodotti e strutture di vendita diverse. Per quanto riguarda le importazioni provenienti dall'Indonesia, anche queste sono entrate nell'Unione a prezzi superiori a quelli dei prodotti cinesi, tranne durante il periodo dell'inchiesta quando i prezzi sono calati, probabilmente e in larga misura a causa della diminuzione dei prezzi della pasta di carta. Il conseguente aumento delle importazioni, il cui livello si è mantenuto tuttavia modesto in termini di volume durante il periodo dell'inchiesta, ha comportato una quota di mercato mantenutasi a sua volta modesta nel medesimo periodo. Le importazioni provenienti dalla Corea del Sud sono entrate nell'Unione in quantità limitate durante tutto il periodo in esame e la quota di mercato si è mantenuta stabile. Anche se i prezzi delle importazioni provenienti dalla Corea erano comparabili a quelli delle importazioni dalla RPC, i prezzi coreani non hanno mostrato una continua tendenza al ribasso come le importazioni cinesi in tutto il periodo in esame. Le importazioni provenienti da tutti gli altri paesi sono state effettuate a prezzi notevolmente superiori a quelli delle importazioni provenienti dalla RPC e i volumi di tali importazioni sono stati modesti.

(127) In base a quanto precede, si è concluso provvisoriamente che le importazioni da questi paesi terzi non hanno contribuito al notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

7.3.5. Sovraccapacità strutturale

(128) Un esportatore della RPC che ha collaborato ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era causato dalla sovraccapacità di quest'ultima. La riduzione della capacità e le concentrazioni societarie dell'industria dell'Unione non dovevano quindi essere visti come una conseguenza delle importazioni cinesi bensì come una misura per porre rimedio alla sovraccapacità. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che nel periodo in esame, in particolare nel 2008, l'industria dell'Unione, malgrado la ristrutturazione operata dai produttori, aveva subito perdite in quanto, come illustrato sopra nei considerando da 113 a 117, non aveva potuto aumentare i suoi prezzi a livelli superiori ai costi. Questa situazione è stata causata principalmente dalla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni in dumping a prezzi inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

7.4. Conclusioni in merito al nesso di causalità

- (129) L'analisi di cui sopra ha dimostrato che nel periodo in esame vi è stato un sostanziale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo originarie della RPC. È stato inoltre constatato che queste importazioni sono state effettuate a prezzi di dumping inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione per tipi di prodotti simili.
- (130) Quest'aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC è coinciso con un calo generale della domanda sul mercato dell'Unione tra il 2006 e il PI, ma anche con l'evoluzione negativa della quota di mercato dei produttori dell'Unione nel corso dello stesso periodo. Parallelamente, come indicato nel considerando 107 è stato osservato un andamento negativo dei principali indicatori della situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione.
- (131) L'esame degli altri fattori noti che potrebbero aver causato un pregiudizio all'industria dell'Unione ha rivelato che essi non sono tali da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (132) In base all'analisi di cui sopra, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievole delle importazioni oggetto di dumping, si è concluso provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

8. INTERESSE DELL'UNIONE

8.1. Osservazione preliminare

- (133) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se, nonostante le conclusioni provvisorie relative al dumping pregiudizievole, esistessero ragioni valide per concludere che l'adozione di misure antidumping provvisorie non fosse nell'interesse dell'Unione in questo specifico caso. A tal fine, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, sono stati considerati, tenendo conto di tutti gli elementi di prova presentati, tanto il probabile impatto delle eventuali misure sui produttori dell'Unione, sugli importatori, sui commercianti, sui distributori e sugli utilizzatori del prodotto in esame quanto le probabili conseguenze della mancata adozione di misure.

8.2. Industria dell'Unione

- (134) Nel complesso, l'industria dell'Unione è costituita da 14 produttori noti che, secondo le stime CEPIFINE, rappresentano il 98 % circa della produzione di carta fine patinata dell'Unione. I produttori sono stabiliti in diversi Stati membri dell'Unione e contano oltre 11 000 dipendenti diretti nel settore del prodotto in esame.

- (135) Due produttori noti si sono opposti all'apertura dell'inchiesta, senza fornire ulteriori informazioni, e non hanno collaborato all'inchiesta. Sulla base delle informazioni disponibili, in particolare dei dati forniti da CEPIFINE indicanti un deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione, è tuttavia lecito ritenere che anche queste due società abbiano subito gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping. La mancata collaborazione non è stata quindi considerata indice del fatto che la situazione di queste due società fosse diversa da quella del resto dei produttori dell'Unione.
- (136) L'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC. Si ricorda che la maggioranza degli indicatori di pregiudizio ha registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. In particolare, malgrado un lieve miglioramento durante il PI, gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione che hanno collaborato, come la redditività e l'utile sul capitale investito, hanno risentito gravi effetti negativi. In assenza di misure, un ulteriore peggioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione pare molto probabile.
- (137) L'istituzione di dazi antidumping provvisori dovrebbe ristabilire condizioni commerciali effettive ed eque sul mercato dell'Unione e permettere all'industria dell'Unione di allineare i prezzi della CFP in modo da riflettere i costi delle varie componenti. È probabile che l'istituzione di misure provvisorie consenta all'industria dell'Unione di riacquistare almeno in parte la quota di mercato persa nel periodo in esame, con un ulteriore impatto positivo sulla sua situazione economica e sulla sua redditività.
- (138) Si è quindi concluso che sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di CFP provenienti dalla RPC.

8.3. Importatori e operatori commerciali

- (139) Sono stati inviati questionari a 14 importatori e operatori commerciali indipendenti noti dell'Unione, che erano citati nella denuncia. Nel corso dell'inchiesta si sono manifestati numerosi altri operatori commerciali (chiamati anche commercianti nell'industria). Nel complesso, hanno collaborato all'inchiesta 19 società, anche se alcune di esse hanno fornito solo informazioni parziali. Poiché si è riscontrato che gli importatori fungevano anche da operatori commerciali sul mercato, tutte queste parti sono nel seguito denominate «operatori commerciali».
- (140) Dall'inchiesta è emerso che tutti gli operatori commerciali acquistavano carta fine patinata da varie fonti e soprattutto dai produttori dell'Unione. Cinque operatori commerciali non hanno acquistato carta fine patinata importata dalla RPC o lo hanno fatto solo occasionalmente. Le sette società che hanno fornito informazioni quantitative sui loro acquisti del prodotto in esame rappresentavano, in totale, il 47 % delle importazioni complessive dalla RPC. Poiché le importazioni, comprese quelle dalla RPC, costituivano solo una parte limitata delle loro attività complessive, è probabile che l'eventuale incidenza negativa delle misure proposte risulti trascurabile. Tutti gli operatori commerciali hanno dichiarato che la carta fine patinata prodotta nell'Unione e quella prodotta nella RPC erano di qualità essenzialmente simile e intercambiabili. L'inchiesta ha inoltre confermato l'esistenza di numerose altre fonti di importazione cui potrebbero fare ricorso gli operatori commerciali, almeno a più lungo termine.
- (141) Due operatori commerciali importatori acquistavano carta fine patinata prevalentemente da fonti cinesi. Entrambe le società hanno dichiarato che per loro sarebbe stato difficile approvvigionarsi dai produttori dell'Unione in quanto, a causa dei volumi minimi di ordinazione richiesti dai produttori e degli accordi di distribuzione da rispettare, avrebbero dovuto utilizzare canali di vendita tradizionali. Questo non influiva tuttavia direttamente sulla disponibilità di carta fine patinata dai produttori dell'Unione, che disponevano di capacità inutilizzate in misura sufficiente. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (142) Per quanto riguarda la possibilità di trasferire sui loro acquirenti il possibile incremento dei costi, tutti gli operatori commerciali che hanno collaborato hanno citato la trasparenza dei prezzi che prevale sul mercato dell'Unione, dichiarando altresì che sarebbero stati in grado di aumentare i propri prezzi di vendita ai consumatori finali solo in caso di un aumento generale del livello dei prezzi nell'Unione. Sulla scorta di quanto precede e considerato che i dazi antidumping mirano, tra l'altro, a far aumentare i prezzi nell'Unione a livelli tali da coprire i costi, gli importatori dovrebbero poter trasferire sui loro acquirenti, almeno in parte, l'eventuale aumento dei prezzi conseguente all'introduzione del dazio antidumping. Va inoltre osservato che, come indicato sopra, le importazioni cinesi costituiscono solo una parte modesta delle attività complessive degli operatori commerciali e che pertanto gli effetti del dazio antidumping sarebbero generalmente trascurabili. Si ritiene infine che, poiché gli importatori conseguono una maggiore redditività sulle loro rivendite di carta fine patinata importata dai produttori della RPC, essi potrebbero realizzare profitti meno importanti assorbendo, almeno in parte, l'aumento dei costi.
- (143) Globalmente, l'istituzione di misure provvisorie non dovrebbe quindi avere un impatto negativo significativo sugli importatori e sugli operatori commerciali.

8.4. Utilizzatori

- (144) Sono stati inviati questionari a otto utilizzatori noti dell'Unione, che erano citati nella denuncia. Nel corso dell'inchiesta si sono manifestati numerosi altri utilizzatori. Nel complesso, 17 società hanno fornito risposte complete o parziali al questionario. Si tratta di società stabilite in tutta l'Unione che rappresentano i settori della stampa e dell'editoria. Poiché le condizioni di mercato e le strutture dei costi sono risultate diverse per il settore tipografico e per quello editoriale, l'impatto delle misure è stato analizzato separatamente per ciascun gruppo.

8.4.1. Tipografia

- (145) Nel complesso, hanno fornito informazioni di base nove società tipografiche, per la maggior parte PMI. Sulla base delle informazioni così disponibili, si è stabilito che, in generale, la quota della carta fine patinata nei costi totali di produzione di materiale stampato era relativamente alta (in media 40 % circa). Le tipografie che hanno collaborato hanno iniziato per la maggior parte ad utilizzare carta cinese solo di recente, molte di loro unicamente dopo il PI. Esse hanno confermato che la CFP prodotta nell'Unione e quella prodotta nella RPC sono di qualità simile e che esiste una forte concorrenza fra operatori commerciali a livello di prezzi.
- (146) Tutte le tipografie hanno dichiarato che un eventuale aumento dei prezzi avrebbe notevoli ripercussioni negative sulla loro redditività. L'industria della stampa subisce già la pressione dovuta alla sovraccapacità strutturale e qualsiasi aumento dei prezzi di acquisto della CFP comporterebbe un'ulteriore pressione. A tale proposito si osserva che, in considerazione dei quantitativi modesti di CFP cinese utilizzati dalle tipografie (che continuano a rifornirsi della maggior parte di CFP necessaria dai produttori dell'Unione), gli effetti diretti di un eventuale dazio sono stati ritenuti trascurabili. Per quanto riguarda un generale aumento dei prezzi sul mercato dell'Unione, si è stabilito che tale aumento risulterebbe neutro poiché avrebbe un impatto su tutti gli operatori economici.
- (147) Alcune tipografie hanno sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping comporterebbe problemi di approvvigionamento sul mercato e tempi di consegna più lunghi. Dall'inchiesta è emerso che i produttori e gli intermediari dell'Unione sono in grado di soddisfare le esigenze di fornitura del mercato. Sulla scorta delle considerazioni che precedono e tenuto conto, in particolare, del fatto che mancavano elementi di prova a suo sostegno, l'argomentazione è stata respinta.

8.4.2. Editoria

- (148) Per quanto riguarda il settore dell'editoria, sei società hanno risposto al questionario. Solo una di queste società ha acquistato un quantitativo modesto di CFP cinese durante il PI e quattro società hanno fornito dati quantitativi relativi al loro utilizzo di CFP.
- (149) In generale è stato constatato che i prodotti in cui è utilizzata carta fine patinata rappresentavano in media il 16 % del fatturato totale di queste società e che il profitto medio realizzato con quest'attività era circa del 12 %. Inoltre, è stato rilevato che le sei società hanno acquistato CFP principalmente dai produttori dell'Unione e che solo una di loro ha utilizzato CFP importata dalla RPC. Un'altra società ha iniziato ad acquistare prodotti cinesi solo dopo il PI. Di conseguenza, tenuto conto in particolare dei volumi modesti di CFP cinese utilizzati in questo settore, l'istituzione di misure provvisorie sulle importazioni dalla RPC non avrebbe probabilmente una

grave incidenza sul complesso del settore dell'editoria. Inoltre queste società si sono dimostrate redditizie e potrebbero trasferire più facilmente gli aumenti di prezzo ai consumatori finali perché è più frequente nella produzione l'uso di carta predefinita e selezionata dal cliente che l'acquisto personalmente. Gli editori dispongono infine di un potere d'acquisto maggiore grazie alle economie di scala.

- (150) Tre associazioni dell'industria della stampa hanno presentato osservazioni per iscritto. Due di esse hanno contestato l'istituzione di dazi, affermando che gli eventuali aumenti dei prezzi comporterebbero maggiori costi e una conseguente perdita di competitività e di posti di lavoro nelle industrie a valle. Secondo tali associazioni, esiste una forte elasticità incrociata tra prodotti di stampa e prodotti elettronici ed eventuali aumenti dei prezzi comporterebbero quindi una contrazione di questo segmento. Dall'inchiesta è emerso che esistono vari segmenti nel settore dei prodotti della carta per i quali la crescita prevista è diversa e che il segmento della carta per stampa di alta qualità, in cui si utilizza principalmente la CFP, è tuttora in crescita. Quanto al fatto che le perdite si ripercuoterebbero sul mercato a valle, si tratta di un'affermazione vaga, non suffragata da alcun elemento di prova o informazione. Dall'inchiesta non è inoltre emerso alcun impatto significativo per gli editori che hanno acquistato carta soprattutto da fonti diverse dalla RPC. L'affermazione è stata pertanto respinta.
- (151) In considerazione di quanto precede, anche se le misure sulle importazioni dalla RPC rischiano di avere ripercussioni negative su alcuni utilizzatori, l'impatto globale sugli utilizzatori dei due settori specifici sembra essere limitato. Di conseguenza si è concluso provvisoriamente che, in base alle informazioni disponibili, le misure antidumping contro le importazioni di CFP dalla RPC non avranno molto probabilmente un impatto negativo significativo sugli utilizzatori del prodotto in esame.

8.5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (152) Visto quanto precede, si è concluso provvisoriamente che nell'insieme, sulla base delle informazioni disponibili relative all'interesse dell'Unione, non esistono ragioni valide contrarie all'istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni di carta fine patinata originaria della RPC.

9. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

9.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (153) Alla luce delle conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno adottare misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping continuino ad arrecare un pregiudizio ai produttori dell'Unione.

- (154) Allo scopo di stabilire il livello delle misure, si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione.
- (155) Nel calcolo dell'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le misure dovrebbero consentire ai produttori dell'Unione di coprire i loro costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che un produttore dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nell'Unione. Come richiesto dal denunziante, un margine di profitto dell'8 % del fatturato è stato considerato in via provvisoria come il minimo adeguato che i produttori dell'Unione avrebbero potuto ottenere in assenza di dumping pregiudizievole.
- (156) Su tale base è stato calcolato un prezzo del prodotto simile non pregiudizievole per i produttori dell'Unione. Esso è stato ottenuto aggiungendo il margine di profitto dell'8 % menzionato sopra al costo di produzione.

- (157) L'aumento del prezzo necessario è stato determinato confrontando, per ciascun tipo di prodotto, il prezzo medio ponderato all'importazione dei produttori esportatori cinesi e il prezzo non pregiudizievole dei tipi di prodotto venduti dai produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione durante il PI. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore medio cif all'importazione dei tipi confrontati.

9.2. Misure provvisorie

- (158) Alla luce di quanto precede, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che nei confronti delle importazioni originarie della RPC debbano essere istituite misure antidumping provvisorie al livello dei margini di dumping e di pregiudizio più bassi, conformemente al principio del dazio inferiore. Nella fattispecie, l'aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello dei margini di pregiudizio accertati.
- (159) Di conseguenza, i margini di eliminazione del pregiudizio, i margini di dumping e le aliquote proposte del dazio antidumping provvisorio per la RPC, espressi in percentuale sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, sono stabiliti come segue:

| Produttore esportatore | Margine di dumping | Margine di pregiudizio | Aliquota del dazio antidumping provvisorio |
|---|--------------------|------------------------|--|
| Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC | 43,9 % | 19,7 % | 19,7 % |
| Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC | 43,9 % | 19,7 % | 19,7 % |
| Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC | 63 % | 39,1 % | 39,1 % |
| Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC | 63 % | 39,1 % | 39,1 % |
| Tutte le altre società | 63 % | 39,1 % | 39,1 % |

- (160) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano perciò la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Tali aliquote (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, citate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, la cui denominazione sociale e il cui indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (161) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione ⁽¹⁾ complete di tutte le informazioni pertinenti,

in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche delle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione e collegate ad esempio al cambiamento della denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato con l'aggiornamento dell'elenco delle società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

- (162) Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo dovrà essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.

10. DISPOSIZIONE FINALE

- (163) Ai fini di una sana gestione occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni sull'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio Nerv-105, 1049 Bruxelles, Belgio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carta fine patinata, composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m² ma non superiore a 400 g/m² e con un indice di bianchezza superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), attualmente classificabile ai codici NC ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 ed ex 4810 99 90 (codici TARIC 4810 13 20 20, 4810 13 80 20, 4810 14 20 20, 4810 14 80 20, 4810 19 10 20, 4810 19 90 20, 4810 22 10 20, 4810 22 90 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20, 4810 99 30 20 e 4810 99 90 20) e originaria della Repubblica popolare cinese.

Il dazio antidumping provvisorio non si applica ai rotoli adatti all'impiego in presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) — producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina. Il dazio antidumping provvisorio non si applica alla carta e al cartone a più strati.

2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

| Società | Aliquota del dazio antidumping | Codice addizionale TARIC |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC | 19,7 % | B001 |
| Tutte le altre società | 39,1 % | B999 |

3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

In forza dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 1043/2010 DELLA COMMISSIONE**del 15 novembre 2010****recante divieto di pesca della musdea nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2009 e il 2010.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

ALLEGATO

| | |
|--------------|---|
| N. | 45/DSS |
| Stato membro | Francia |
| Stock | GFB/89- |
| Specie | Musdea (<i>Phycis blennoides</i>) |
| Zona | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII e IX |
| Data | 30.9.2010 |

REGOLAMENTO (UE) N. 1044/2010 DELLA COMMISSIONE**del 15 novembre 2010****recante divieto di pesca dei berici nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2009 e il 2010.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

ALLEGATO

| | |
|--------------|---|
| N. | 32/T&Q |
| Stato Membro | Portogallo |
| Stock | ALF/3X14- |
| Specie | Berici (<i>Beryx spp.</i>) |
| Zona | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
| Data | 11.8.2010 |

REGOLAMENTO (UE) N. 1045/2010 DELLA COMMISSIONE**del 15 novembre 2010****recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, Vlb e VIaN per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2010.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

ALLEGATO

| | |
|--------------|---|
| N. | 44/T&Q |
| Stato Membro | Francia |
| Stock | HER/5B6ANB |
| Specie | Aringa (<i>Clupea harengus</i>) |
| Zona | Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN |
| Data | 30.9.2010 |

REGOLAMENTO (UE) N. 1046/2010 DELLA COMMISSIONE**del 15 novembre 2010****recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2010.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

ALLEGATO

| | |
|--------------|--|
| N. | 42/T&Q |
| Stato membro | Portogallo |
| Stock | ANF/8C3411 |
| Specie | Rana pescatrice (<i>Lophiidae</i>) |
| Zona | VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
| Data | 6.10.2010 |

REGOLAMENTO (UE) N. 1047/2010 DELLA COMMISSIONE**del 15 novembre 2010****recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone II, IV e V per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2009 e il 2010.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

ALLEGATO

| | |
|--------------|--|
| N. | 40/DSS |
| Stato Membro | Paesi Bassi |
| Stock | BLI/245- |
| Specie | Molva azzurra (<i>Molva dypterygia</i>) |
| Zona | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone II, IV e V |
| Data | 28.9.2010 |

REGOLAMENTO (UE) N. 1048/2010 DELLA COMMISSIONE**del 15 novembre 2010****recante divieto di pesca della molva azzurra nella zona IIIa e nelle acque dell'UE delle zone IIIb, IIIc e III d per le navi battenti bandiera danese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2010.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

ALLEGATO

| | |
|--------------|---|
| N. | 34/T&Q |
| Stato membro | Danimarca |
| Stock | LIN/03. |
| Specie | Molva (<i>Molva molva</i>) |
| Zona | IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId |
| Data | 21.8.2010 |

REGOLAMENTO (UE) N. 1049/2010 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | AL | 48,9 |
| | MA | 70,7 |
| | MK | 61,0 |
| | ZZ | 60,2 |
| 0707 00 05 | AL | 68,6 |
| | EG | 161,4 |
| | JO | 174,9 |
| | MK | 59,4 |
| | TR | 128,1 |
| | ZZ | 118,5 |
| 0709 90 70 | MA | 79,5 |
| | TR | 148,9 |
| | ZZ | 114,2 |
| 0805 20 10 | MA | 64,7 |
| | ZA | 145,6 |
| | ZZ | 105,2 |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | HR | 49,7 |
| | TN | 78,6 |
| | TR | 57,8 |
| | UY | 56,9 |
| | ZZ | 60,8 |
| 0805 50 10 | AR | 52,5 |
| | TR | 74,7 |
| | UY | 57,1 |
| | ZZ | 61,4 |
| 0806 10 10 | BR | 230,8 |
| | TR | 141,6 |
| | US | 276,9 |
| | ZA | 79,2 |
| | ZZ | 182,1 |
| 0808 10 80 | AR | 75,7 |
| | CL | 84,2 |
| | MK | 27,2 |
| | NZ | 94,2 |
| | US | 96,5 |
| | ZA | 97,6 |
| 0808 20 50 | ZZ | 79,2 |
| | CN | 75,1 |
| | ZZ | 75,1 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 1050/2010 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2010****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 1039/2010 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 298 del 15.11.2010, pag. 49.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 17 novembre 2010

(EUR)

| Codice NC | Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto | Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|---------------------------|---|--|
| 1701 11 10 ⁽¹⁾ | 55,54 | 0,00 |
| 1701 11 90 ⁽¹⁾ | 55,54 | 0,00 |
| 1701 12 10 ⁽¹⁾ | 55,54 | 0,00 |
| 1701 12 90 ⁽¹⁾ | 55,54 | 0,00 |
| 1701 91 00 ⁽²⁾ | 49,79 | 2,53 |
| 1701 99 10 ⁽²⁾ | 49,79 | 0,00 |
| 1701 99 90 ⁽²⁾ | 49,79 | 0,00 |
| 1702 90 95 ⁽³⁾ | 0,50 | 0,22 |

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2010

che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati lettone per i bovini

[notificata con il numero C(2010) 7782]

(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

(2010/692/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1760/2000 («il regolamento») gli Stati membri che dispongono di una banca dati informatizzata che, a giudizio della Commissione, è pienamente operativa possono stabilire che sia rilasciato un passaporto solo per gli animali destinati al commercio all'interno dell'UE e che tali animali siano accompagnati dal loro passaporto unicamente in caso di spostamento dal territorio dello Stato membro interessato al territorio di un altro Stato membro.
- (2) La Lettonia ha chiesto alla Commissione che sia riconosciuto il carattere pienamente operativo della base di dati che è parte del sistema lettone per l'identificazione e la registrazione dei bovini, conformemente al regolamento. Le autorità lettoni hanno inoltre presentato alla Commissione le opportune informazioni riguardanti la compatibilità della base di dati con le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento.
- (3) La Commissione ha esaminato le informazioni presentate dalle autorità lettoni e, in seguito ad un'ispezione, ha ritenuto che la richiesta fosse debitamente motivata, in

attesa di alcuni adattamenti che le medesime autorità si sono impegnate a completare entro il 30 settembre 2010.

- (4) Prima del 1° ottobre 2010 le autorità lettoni hanno confermato l'attuazione di misure aggiuntive intese a garantire il rispetto dei termini fissati dal regolamento per la notifica degli eventi, il rilevamento e il seguito degli animali che hanno lasciato un allevamento ma di cui né il decesso né l'arrivo a un altro allevamento sono stati notificati nonché la consegna all'autorità competente, all'arrivo, dei passaporti che accompagnano gli animali provenienti da altri Stati membri.
- (5) Sulla scorta di quanto precede, è opportuno riconoscere il carattere pienamente operativo della base di dati lettone per i bovini a decorrere dal 1° ottobre 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La base di dati lettone per i bovini è riconosciuta pienamente operativa a decorrere dal 1° ottobre 2010.

Articolo 2

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2010/648/UE del Consiglio, del 14 maggio 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 287 del 4 novembre 2010)

Nel titolo, in copertina nel sommario e a pagina 1, e nella data di adozione a pagina 2:

anziché: «14 maggio 2010»,

leggi: «14 giugno 2010».

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

| | | |
|--|---|--------------------|
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 1 100 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale | 22 lingue ufficiali dell'UE | 1 200 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 770 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo) | 22 lingue ufficiali dell'UE | 400 EUR all'anno |
| Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana | multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE | 300 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi | lingua/e del concorso | 50 EUR all'anno |

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT